Repertorio n. 16.709 Raccolta n. 10.655

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno tredici del mese di luglio, in Legnano, Via Stelvio n. 7.

Avanti a me Dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia dell'infra nominato comparente, è presente il Signor:

- **BIANCHI Giovanni**, dirigente, nato ad Arconate il 5 dicembre 1949, domiciliato a Castellanza, Via Dandolo n., 4
codice fiscale: BNC GNN 49T05 A375Z, cittadino italiano,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: **"AMGA LEGNANO S.P.A."**, con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale Euro 56.545.200,00 versato per euro 236.640,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10811500155 ed iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 839296, società di diritto italiano, costituita in Italia,

autorizzato al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2005 che in estratto in data odierna al n. 16.708 di mio Repertorio, si allega a quest'atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, dichiara col presente atto:

1) di costituire una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata unipersonale denominata:

"AMGA SPORT - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"

della quale la società "AMGA Legnano S.p.a." è unico socio, con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo e verrà iscritta nel competente Registro delle Imprese a cura dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del C.C..

2) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

3) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che, come sopra rappresentato, dà atto che è stato interamente versato in data 11 luglio 2005 presso la Sede di Legnano della Banca di Legnano s.p.a., ai sensi di legge, come risulta dalla ricevuta di deposito di pari somma rilasciata da

detta Banca in data 11 luglio 2005.
4) La Società è amministrata da un amministratore unico che viene nominato per tre esercizi, sino alla data in cui viene convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nella persona del comparente signor BIANCHI Giovanni che accetta.
5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre del corrente anno.
6) Il comparente provvederà a ritirare dalla Sede di Legnano della Banca di Legnano s.p.a. la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ivi depositata quale conferimento in denaro dell'intero capitale sociale con esonero di responsabilità per detta Banca.
7) Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.
8) Spese e tasse inerenti e conseguenti quest'atto, poste a carico della società, vengono approssimativamente indicate in euro 2.800 (duemilaottocento).
9) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme contenute nel testo di statuto sociale qui di seguito riportato, testo che contiene anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.
La società, in persona del legale rappresentante, si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
In particolare, la società, in persona del legale rappresentante, per sè:
1. Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni Italiane e degli enti di promozione sportiva cui aderisce o avrà aderito.
2. S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazioni Italiane o dagli Enti di promozione sportiva cui aderisce o avrà aderito.
3. Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
La società si impegna sin d'ora, in persona del legale rappresentante, altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonchè la decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

"STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"AMGA SPORT - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, in particolare natatorie, compresa l'attività didattica, nonchè la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività natatoria in generale nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e dei suoi organi, nonchè la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

La società non ha fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Lo statuto della società è conforme ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (COI), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche intese sia all'introduzione che al perfezionamento della pratica sportiva, ivi compresi i corsi di ginnastica preparatoria di attività ginnico sportive, fisiche e fisioterapiche, nonchè ogni attività finalizzata all'educazione motoria tesa ad un equilibrato e integrale sviluppo della persona, ivi compresa la riabilitazione ed il recupero di individui portatori di handicap e di anziani.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà

inoltre effettuare la costruzione, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione di impianti sportivi; essa potrà prestare ogni servizio comunque connesso alle attività sopra specificate, attuare iniziative di promozione, educazione, sensibilizzazione ad ogni attività sportiva e motoria.
Si prefigge altresì la prestazione di servizi di informazione, produzione e diffusione di comunicati commerciali, ivi compresa la raccolta della pubblicità, con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi.
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non e' consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale, mentre e' consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).
La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2624 C.C..
Potrà inoltre ottenere contributi dallo Stato o da altri Enti Pubblici e da Privati.
La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Legnano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione al competente Registro delle Imprese.
L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la

soppressione di, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica, purchè essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto di cui all'art. 2464 C.C., 3° comma, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.4 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, comunque infruttiferi, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.

Articolo 6
Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e tra parenti e affini, compreso il coniuge, entro il terzo grado.

7.2 Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare (della società o delle Federazioni di appartenenza) il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

7.3 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie quote deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie quote.

7.4 L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le quote e le condizioni di pagamento.

7.5 L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'offerta di vendita.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

7.7 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

7.8 Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere

perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.
7.9 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le quote poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le quote poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potra' liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le quote offerte in prelazione.
7.10 L'intestazione di quote a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non e' soggetta a quanto disposto dall'art. 7.3.

Articolo 8

Morte del socio

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell'oggetto della società;
b. la trasformazione della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all'estero;
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater C.C..

9.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo e' tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

Articolo 10

Esclusione

10. L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la

partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio da parte del socio, di imprese il cui oggetto sociale, le dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, le rendono identiche o affini all'impresa esercitata dalla società, ponendole così in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
5) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Articolo 11
Unico socio

11.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12
Soggezione ad attività di direzione e controllo

12.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C..

Articolo 13
Amministratori

13.1 La societa' può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
c. da due a sette amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.
13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
13.4 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell' art. 2475 C.C. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter C.C.
13.5 E' fatto divieto agli amministratori della società sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato ed introdotto dall'art. 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128.
13.6 L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi delle Federazioni Italiane o degli enti di promozione sportiva cui aderisce o avrà aderito dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 14

Divieto di concorrenza

14.1 Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dai soci.
15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
15.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.
15.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
15.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea o dai soci, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.
15.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi i sindaci o il revisore, se nominati, adeguata

informazione.
La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
La decisione e' assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:
- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 17.7.
16.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
17.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

17.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
17.6 Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 31.3 o con modalita' simili, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
17.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, solo nel caso in cui il C.d.A. è composto da almeno tre membri, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.
17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

18.1 Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà tutti i poteri per la gestione della società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna.
18.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questi avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società senza esclusione o limitazione alcuna e potrà inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter C.C.
18.3 Nel caso di consiglio di amministrazione sia formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono senza indugio

sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; la decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dell'organo amministrativo ma nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelli necessari per evitare danno o pregiudizio alla società.
18.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
18.5 In ipotesi di amministrazione disgiuntiva, nel caso sorgesse contrasto tra due amministratori in ordine al compimento di un atto, questo non potrà essere eseguito e la materia dovrà essere immediatamente rimessa alla decisione collegiale di tutti gli amministratori in carica, che delibereranno a maggioranza.
Nel caso sia in carica un numero pari di consiglieri e la votazione dia esito pari, si riterrà presa la delibera cui abbia aderito il Presidente.
18.6 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
18.7 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 19

Rappresentanza

19.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Gratuità dell'opera degli amministratori

20.1 L'incarico di amministratore è gratuito.

20.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 21

Organo di controllo

21.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria.

Articolo 22

Composizione e durata

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia in difetto di che la società dovrà nominare anche il revisore.

22.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 C.C.

22.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 C.C., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.

22.5 I sindaci sono rieleggibili.

22.6 Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe professionali vigenti.

Articolo 23

Cause di ineleggibilità e di decadenza

23.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e' incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

23.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 C.C., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.

23.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

Articolo 24

Cessazione dalla carica

24.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 25

Competenze e doveri del collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo che questo sia stato affidato dai soci al revisore.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

25.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
25.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
25.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.
25.6 Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, consentendo in tal modo alla società di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli e qualificati, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui e' stata pronunciata condanna.
25.7 In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica o che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui per cui gli amministratori sono stati condannati.

Articolo 26

Revisore

26.1 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
26.2 Il revisore e' tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo C.C. qualora non sia nominato il Collegio Sindacale.

Articolo 27

Decisioni dei soci

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a. l'approvazione del bilancio;
b. la nomina degli amministratori e la struttura e la durata dell'organo amministrativo;
c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonchè del revisore;
d. le modificazioni dello statuto;
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma C.C.;
g. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo).
27.3 Non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Articolo 28

Diritto di voto

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
28.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

29.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi

diritto compresi i sindaci o il revisore se nominati, adeguata informazione.
La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 34.4 e dal precedente art. 2.
La decisione dei soci e' assunta solo e quando pervengano alla sede della società, i consensi o le adesioni di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 34.2.
Spetta al Presidente o all'amministratore unico, se nominato raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
29.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30
Assemblea

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e), f) e g), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la società o nelle Regioni limitrofe.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, in assenza del Collegio Sindacale.
30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 31

Svolgimento dell'assemblea

31.1 L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32

Deleghe

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 33

Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o da chi presiede l'Assemblea.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31.1. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

Articolo 34

Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 C.C., e' necessario il consenso di tutti i soci.
34.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 35

Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati alle attività sportive esercitate dalla società.
35.3 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 2364 C.C., entro centoottanta giorni.

Articolo 36

Finanziamenti dei soci - emissione di titoli di debito

36.1 I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
36.4 La competenza per l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. è attribuita ai soci.

Art. 37

Scioglimento e liquidazione

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
f. per deliberazione dell'assemblea;
g. per le altre cause previste dalla legge.

37.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
37.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 38

Devoluzione del patrimonio sociale

In ogni caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità di devoluzione del patrimonio della società ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera h), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.
In conformità a quanto previsto dalla predetta legge n. 289/2002, la società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci .

Articolo 39

Clausola compromissoria

a) Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra la società e i soci, o tra i soci medesimi, salvo quelle non compromettibili per legge, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale.
Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Nuoto (FIN).
I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal consiglio federale del CONI. Il ricorso alla Magistratura ordinaria deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale del CONI.
b) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, escluse quelle non compromettibili per legge, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento

della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale.
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Art. 40

Disposizioni applicabili

40.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalle direttive e disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti del CONI e della Federazione Italiana Nuoto, nonchè dalla normativa di riferimento vigente."

******

Il comparente mi dispensa espressamente dal dare lettura dell'allegato "A".
Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.
Occupa di undici fogli di carta, quarantatre facciate e della quarantaquattresima sin qui.
Firmato: Giovanni Bianchi
Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)